
F.I.D.A.
Fondo Integrativo Di Assistenza
Ravenna
- Versalis e aziende di settore associate -

STATUTO
F.I.D.A. Ravenna

*Approvato dall'Assemblea degli Associati del
31-05-2023*

Il sottoscritto MARIO FEDERICI in qualità di Legale Rappresentante pro tempore del Fondo "F.I.D.A. Ravenna - Versalis e aziende di settore associate" dichiara che il presente atto è stato approvato dagli organi deliberativi stabiliti nell'atto costitutivo/statuto.

Presidente - Legale Rappresentante
(Mario Federici)

SOMMARIO

Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE DURATA E SEDE

Art. 2 SCOPO

Art. 3 ASSOCIATI

Art. 4 AMMISSIONE AL FONDO

Art. 5 USCITA, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL FONDO

Art. 6 RICORSI E COLLEGIO ARBITRALE

Art. 7 ENTRATE E PATRIMONIO DEL F.I.D.A.

Art. 8 CONTRIBUTI

Art. 9 PRESTAZIONI

Art. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 11 ORGANI DEL F.I.D.A.

Art. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Art. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 17 COLLEGIO SINDACALE

Art. 18 REGOLAMENTO DEL FONDO

Art. 19 ONERI E VINCOLI SOPRAVVENUTI

Art. 20 SCIoglimento DEL FONDO

Art. 21 NORMA FINALE

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1. È costituito il Fondo Integrativo Di Assistenza per i lavoratori dell'Industria Chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, la cui denominazione in forma abbreviata è F.I.D.A. -di seguito Fondo- con i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, , in attuazione al vigente CCNL e agli accordi sindacali integrativi in essere. La durata del Fondo è illimitata, fatte salve le condizioni di scioglimento previste nei successivi articoli del presente STATUTO.
2. Le Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali firmatarie dei CCNL e/o degli accordi sindacali integrativi, da cui derivano gli obblighi di contribuzione previsti dall'Art. 6 del presente STATUTO, sono denominate "FONTI ISTITUTIVE" del Fondo.
3. L'Assemblea degli Associati può in ogni tempo dare mandato al Consiglio di Amministrazione di richiedere alle competenti autorità, la concessione del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi delle vigenti norme, sentito il parere delle FONTI ISTITUTIVE.
4. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui agli articoli successivi del presente Statuto.
5. Il Fondo ha sede legale in Ravenna, all'indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può istituire con propria delibera, recapiti e uffici anche presso le aziende associate.

Art. 2 SCOPO

1. Il Fondo ha scopi esclusivamente assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti iscritti di cui al precedente articolo e del loro nucleo familiare iscritto. Opera come Fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale del quale ne riconosce la centralità e l'opportunità di fruizione prioritaria delle prestazioni da esso e dalle altre strutture private sanitarie accreditate dal Servizio stesso erogate. Allo stesso modo per servizi e prestazioni di natura sociale erogati dal sistema pubblico e contrattuale. Il Fondo opera in conformità e nei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia di fondi sanitari integrativi nella categoria delle "casce sanitarie aziendali", così come previsto dal D.Lgs. N.502 del 30-12-1992 e s.m.i.
2. Esso può inoltre operare a favore dei lavoratori dipendenti, e dei relativi nuclei familiari, di aziende di altri settori, in base ai contenuti dei rispettivi CCNL e/o specifici accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali, anche in sede decentrata o di specifici regolamenti aziendali.
3. In esecuzione a quanto previsto al precedente comma, il Fondo ha lo scopo di provvedere, entro e non oltre i limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive e con le modalità ed i termini previsti dal presente Statuto e vigenti Regolamento e Tariffario-Nomenclatore:
 - a) Al rimborso delle spese sanitarie;
 - b) All'erogazione di sussidi di natura assistenziale volte a ristabilire temporanee condizioni deficitarie di salute psico-fisica; all'erogazione di provvidenze di natura solidaristico-assistenziale ai lavoratori iscritti o, negli eventi accaduti, ai loro eredi in forma di sussidi "*mortis causa-solidarietà*"; all'erogazione di sussidi a sostegno di maternità e paternità responsabile; a sussidi per temporanee carenze di reddito definite nel CCNL di riferimento del presente Statuto- conseguenti a prolungata assenza per motivi di salute del lavoratore; all'erogazione di sussidi di studio per impegno e merito ai lavoratori-studenti e agli studenti componenti il nucleo familiare iscritto al Fondo; ad altri interventi di solidarietà.
4. Le provvidenze di cui al precedente comma-lettera b) verranno gestite con separata evidenza contabile, in base alle vigenti norme relative ai fondi sanitari contrattuali comprendenti gli ambiti socio-assistenziali.

5. Il Fondo non ha fini di lucro e può svolgere attività mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali al solo obiettivo del perseguimento di quanto contenuto nel presente articolo, ivi comprese le attività promozionali e informative.
6. Per raggiungere al meglio i propri scopi il Fondo può:
 - a) collaborare con altri enti assistenziali similari, con enti pubblici e privati;
 - b) aderire ad associazioni, fondazioni, federazioni, consorzi.
7. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare, previa approvazione dell'Assemblea dei delegati, d'intesa con le Fonti Istitutive, operazioni di fusione o accorpamento con altre entità che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al comma 1.

Art. 3 ASSOCIATI

1. Sono soci del Fondo, iscritti / aderenti al Fondo in qualità di Associati:
 - a) le imprese, i consorzi e gli enti che applicano i CCNL ed accordi integrativi di cui all'art.1, che hanno lavoratori iscritti al Fondo o che intendano ad essi offrire tale opportunità;
 - b) le imprese, i consorzi e gli enti che applicano CCNL diversi da quelli di cui all'art.1, che abbiano acquisito personale iscritto al Fondo dalle imprese sopra indicate, in virtù di cessione di rami d'azienda, scorpori, conferimenti o altre operazioni di riorganizzazione aziendale;
 - c) le imprese, i consorzi e gli enti di qualunque settore produttivo, in attuazione dei CCNL o di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, anche in sede decentrata, o per Regolamento aziendale e che hanno lavoratori già iscritti al Fondo o che intendano ad essi offrire tale opportunità;
 - d) i lavoratori dipendenti delle imprese, consorzi, enti che applicano i CCNL ed accordi integrativi di cui all'Art.1, non in periodo di prova, come individuato nel successivo comma 2, e che richiedono l'iscrizione nelle modalità disciplinate dal presente Statuto e dal vigente Regolamento.
2. Salva diversa disposizione delle FONTI ISTITUTIVE, le persone fisiche cui è riservata l'associazione al Fondo sono:
 - a) operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - b) le persone con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o determinabile, compresi gli apprendisti, di durata, al netto del periodo di prova, pari o superiore ad un anno o prorogati per un periodo di durata non inferiore ad un anno;
 - c) le persone con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro dipendente part time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% del normale orario legale di lavoro.
3. I dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il CCNL di cui all'art.1 del presente Statuto. Ai dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il CCNL, in caso di un passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, è possibile mantenere l'iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato il CCNL di cui all'art. 1 del presente Statuto. Su richiesta del lavoratore associato possono godere delle prestazioni del Fondo anche i componenti il suo nucleo familiare, composto esclusivamente dal coniuge dell'iscritto, dal convivente *more uxorio* (coppie di fatto), dai figli fiscalmente a carico di uno dei due coniugi /conviventi secondo le vigenti disposizioni di legge e nelle modalità e limiti fissati dal vigente Regolamento.
4. A seguito di appositi accordi collettivi e/o integrativi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area chimica, previo accordo delle Fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo i lavoratori dei relativi settori. Gli accordi in argomento dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori.
5. I lavoratori per i quali sono disponibili forme aziendali di assistenza sanitaria potranno iscriversi al Fondo a seguito di specifici accordi collettivi aziendali di confluenza.

6. Le fonti istitutive, a prescindere dal settore produttivo, devono prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri associati, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori.
7. In caso di procedure di licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/91 (e successive modificazioni) e di accordi di incentivazione all'esodo di cui ai commi 1 e seguenti dell'art.4 legge 92/2012, i lavoratori iscritti al Fondo, nonché il relativo nucleo familiare, possono continuare a mantenere la qualità di associati e a beneficiare delle prestazioni, fermo restando l'obbligo delle contribuzioni previste, per un periodo massimo pari alla durata prevista dell'indennità (indennità prevista dalle norme di legge in materia) o per il periodo previsto dall'accordo di incentivazione all'esodo (per un massimo di 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro come nelle previsioni di legge), per effetto di una delle seguenti ipotesi:
 - accordo collettivo aziendale
 - accordo individuale del lavoratore
 - scelta individuale del lavoratore.
8. Non possono essere associati al Fondo quei lavoratori che, in virtù di contrattazione nazionale o aziendale o di Regolamento aziendale, aderiscano ad analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa, fatti salvi specifici accordi collettivi aziendali di confluenza.

Art. 4 AMMISSIONE AL FONDO

1. L'ammissione al Fondo avviene a seguito di domanda su specifica modulistica del Fondo, compilata e sottoscritta dal lavoratore.
2. La Segreteria del Fondo procederà ad inoltrare all'impresa la relativa comunicazione per attivazione delle quote contributive e decorrenza diritto alle prestazioni, conformemente a quanto riportato nel vigente Regolamento.
3. L'iscrizione al Fondo si intende continuativa fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso. Essa viene rinnovata automaticamente di anno solare in anno solare, salvo rinuncia scritta o tramite PEC che deve pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo, così come fissato dal vigente Regolamento.
4. Su richiesta del lavoratore, per tramite delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Art. 1 comma 2, l'iscrizione al Fondo viene mantenuta anche nel caso di uscita dal Fondo dell'impresa da cui dipende o in caso di trasferimento ad altra impresa non associata al Fondo. In tali termini, il mantenimento dell'iscrizione obbligherà il lavoratore al versamento individuale dell'intera contribuzione comprensiva della quota a carico dell'impresa non oltre e fino al raggiungimento dei requisiti di accesso in regime di quiescenza pensionistica. La richiesta è sottoposta a delibera del C.d.A.

Art. 5 USCITA, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL FONDO

1. L'uscita dal Fondo dell'associato lavoratore ha luogo nei seguenti casi:
 - a) cessazione del rapporto di lavoro;
 - b) attribuzione al lavoratore della qualifica di dirigente;
 - c) rinuncia volontaria da parte del lavoratore per sé o per il nucleo familiare o anche per un solo componente di questo.
2. L'uscita del lavoratore dal Fondo comporta l'uscita automatica anche del nucleo familiare.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) sopra indicate, la società di appartenenza del lavoratore o il lavoratore stesso dovranno darne tempestiva comunicazione al Fondo entro il termine stabilito dal vigente Regolamento. In tali casi l'uscita dal Fondo ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio alla qualifica di dirigente, sia per quanto attiene il diritto alle prestazioni, sia per quanto concerne gli obblighi contributivi a carico.

4. Nei casi di cui al precedente comma 1 lettera c), l'iscritto deve darne comunicazione scritta all'impresa e al Fondo con le modalità di cui all'Art. 4 comma 3. In tal caso l'uscita dal Fondo ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello in cui è stata manifestata la rinuncia, permanendo nel periodo di tempo intercorrente sia l'obbligo della contribuzione sia il diritto alle prestazioni.
5. Il coniuge/convivente superstite, inclusi i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare, decade dall'associazione al Fondo qualora venga contratto un nuovo rapporto di matrimonio o di convivenza con persona non iscritta al Fondo.
6. L'uscita dal Fondo delle imprese ha luogo nei casi previsti dai CCNL o dagli altri accordi sindacali. In ogni caso i lavoratori possono rimanere iscritti al Fondo, nei casi e limiti previsti dall'Art. 4.
7. Nel caso di uscita dal Fondo per rinuncia da parte del lavoratore-associato, la reinscrizione potrà essere richiesta una sola volta e sottoposta a delibera del C.d.A.
8. Con delibera C.d.A. il Fondo può escludere / sospendere il lavoratore associato che non versi la quota contributiva a suo carico per un periodo continuativo di almeno sei mesi, sia personale che per il nucleo familiare. Altresì nei riguardi di quanti, iscritti-associati, assumono comportamenti finalizzati in qualunque modo ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, con facoltà da parte del Fondo di ricorso alle vie legali. L'esclusione / sospensione è comunicata all'iscritto e all'impresa di appartenenza con Lettera Raccomandata A/R o a mezzo PEC; l'obbligo di versamento delle contribuzioni e il diritto alle prestazioni cessano dal primo del mese successivo alla data di invio della comunicazione. La sospensione può durare per un periodo fino a sei mesi. Nella necessità di ulteriori indagini, la sospensione può essere prorogata al massimo per un ulteriore periodo di mesi sei.
9. Durante il periodo di sospensione, al fine di assumere le determinazioni di cui al comma successivo, è facoltà del Fondo e dei suoi incaricati di richiedere all'iscritto ogni altra documentazione, anche medica, eventualmente ritenuta necessaria, come pure di procedere a disporre visite di controllo, anche in corso di ricovero.
10. Al termine del periodo di sospensione in relazione alle risultanze degli accertamenti il Fondo, fermo restando l'eventuale ricorso alle vie legali, con delibera del C.d.A. dispone il provvedimento nei confronti del lavoratore iscritto e del suo nucleo, informandone contestualmente l'impresa di appartenenza. Il CdA può deliberare uno dei seguenti provvedimenti:
 - a. esclusione per anni 1 (uno);
 - b. esclusione per anni 2 (due);
 - c. esclusione per anni 3 (tre);
 - d. esclusione perpetua;
 - e. ripristino del diritto alle prestazioni nella modalità previste al successivo comma 11.Nei casi a, b, c, è facoltà dell'iscritto dopo il termine del periodo di esclusione, richiedere al Fondo una nuova iscrizione. In tal caso verrà applicato un periodo di rinvio di tre mesi del diritto alle prestazioni. I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere assunti anche qualora l'iscritto rifiuti di sottoporsi a visita medica oppure per reiterata assenza alla convocazione a visita (oltre la seconda) e/o di produrre la documentazione richiesta dal Fondo, di cui al precedente comma 8.
11. In caso di ripristino del diritto alle prestazioni, verranno riattivati, sin dal momento dell'inizio della sospensione, la normale contribuzione e il corrispondente diritto alle prestazioni.
12. La delibera di esclusione può essere impugnata dall'iscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, dinanzi al Collegio arbitrale.
13. L'associato, sia impresa che lavoratore, che cessa di far parte del Fondo, per qualunque motivo, non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio del Fondo.
14. La qualità di associato dei lavoratori è personale e non è trasferibile a terzi a nessun titolo, anche per causa di morte. La qualità di associato delle imprese è trasferita di diritto all'impresa che, a qualunque titolo, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro con i lavoratori iscritti al Fondo.

Art. 6 RICORSI E COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli iscritti e le imprese, che hanno già utilizzato gli strumenti a loro disposizione proposti dal Regolamento, hanno facoltà di opporre ricorso avverso i provvedimenti del Fondo in materia di iscrizione, contributi e prestazioni. La richiesta deve essere inviata al Fondo all'attenzione del C.d.A. a mezzo raccomandata AR oppure tramite PEC, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è in facoltà dell'iscritto, o dell'impresa, promuovere entro i 30 giorni successivi al ricevimento della decisione il ricorso al Collegio arbitrale.
3. Il Collegio arbitrale, costituito nei successivi 30 giorni, ai sensi della vigente legislazione sarà formato da 3 componenti: un rappresentante designato dal Fondo, un rappresentante designato dall'iscritto o dall'impresa e un terzo rappresentante da designare di comune accordo, tenuto conto della materia oggetto del provvedimento avverso il quale è stato proposto il ricorso. In caso di mancanza di accordo in merito al terzo rappresentante, lo stesso viene nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Fondo. Il Collegio si riunisce nel Comune sede del Fondo.
4. Ciascuna delle parti sostiene le spese del componente da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo rappresentante.
5. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti. La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile.

Art. 7 ENTRATE E PATRIMONIO DEL FONDO

1. Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:
 - a) la contribuzione prevista dal CCNL, dagli accordi sindacali o dai regolamenti aziendali, a carico delle imprese e dei lavoratori dipendenti iscritti;
 - b) la contribuzione a carico del lavoratore per l'iscrizione del nucleo familiare;
 - c) la contribuzione a carico del coniuge/convivente superstite per sé e per i familiari già iscritti;
 - d) i contributi straordinari che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli iscritti in adempimento del dovere reciproco di solidarietà, per attuare gli scopi previsti dall'Art.2;
 - e) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi dovuti;
 - f) i rendimenti delle disponibilità amministrate;
 - g) le erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - h) le donazioni, i lasciti ereditari ed i legati, anche se gravati da onere;
 - i) ogni altro provento che spetti o affluisca lecitamente al Fondo a qualsiasi titolo, compreso l'importo delle multe inflitte al personale conseguenti a provvedimenti disciplinari fissati dal vigente CCNL.
2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.
3. In caso di scioglimento del Fondo, l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione è vincolata agli specifici accordi sindacali che scaturiranno dalle intese delle Fonti Istitutive. Tale quota potrà essere eventualmente devoluta a enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente Art. 2.
4. Gli associati e/o i loro aventi causa non possono fare valere alcun diritto individuale sul patrimonio del Fondo, sia durante la vita del Fondo che al momento del suo scioglimento.

Art. 8 CONTRIBUTI

1. I contributi al Fondo sono normalmente versati dalle imprese presso le quali sono in forza i lavoratori iscritti.
2. Il versamento delle imprese normalmente comprende:
 - a) la quota a carico dell'impresa;
 - b) la quota a carico del lavoratore;
 - c) la quota a carico del lavoratore riguardante il nucleo familiare iscritto.
3. Tutti i versamenti devono essere effettuati con le modalità ed entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento.
4. In caso di mancato versamento della contribuzione periodica, il Fondo informa gli associati inadempienti o interessati (imprese e/o lavoratori) mediante avviso, comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e secondo la procedura prevista dal vigente Regolamento.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui sia necessario o comunque opportuno, può prevedere o acconsentire che i versamenti vengano effettuati direttamente dai lavoratori, per la loro quota e/o per quelle del nucleo familiare, fissandone i termini e le modalità.
6. I lavoratori associati al Fondo assenti per periodi di malattia generica o specifica od infortunio, prolungati oltre i limiti soggetti ad indennità a carico dell'impresa e coloro che, comunque assenti per periodi non retribuiti o non indennizzati dall'impresa, abbiano richiesto il mantenimento del diritto alle provvidenze del Fondo, sono tenuti alla corresponsione delle quote contributive ordinarie e straordinarie. Queste saranno trattenute, di norma, globalmente dalle retribuzioni al rientro in servizio o sulla eventuale liquidazione in caso di dimissioni o licenziamento.
7. Gli iscritti temporaneamente sospesi, che non abbiano richiesto il mantenimento dei benefici Fondo, sono comunque tenuti al pagamento di eventuali quote straordinarie richieste per la corresponsione dei sussidi "*mortis causa-solidarietà*" di cui all'Art.2 comma 2. Lettera b), da trattarsi come al precedente comma.

Art. 9 PRESTAZIONI

1. L'obbligo contributivo decorre dal primo giorno del mese definito come decorrenza iscrizione-diritto alle prestazioni. Il vigente Regolamento disciplina le richieste di iscrizione pervenute oltre il "periodo utile".
2. Le prestazioni sono erogate alla condizione che il lavoratore o il familiare risulti iscritto al Fondo ed in regola con i versamenti contributivi dovuti.
3. Gli iscritti possono richiedere le prestazioni con la periodicità e le modalità previste dal vigente Regolamento. Il Fondo eroga le prestazioni che abbiano i requisiti previsti, con modalità, limiti e tempi indicati nei vigenti TARIFFARIO-NOMENLCATORE e Regolamento.
4. L'erogazione di prestazioni per eventi che dipendano da responsabilità di terzi è subordinata all'obbligo dell'iscritto di impegnarsi a rimborsare al Fondo, fino a concorrenza delle prestazioni stesse, la somma ottenuta a titolo di risarcimento, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
5. In caso di irregolarità contributiva l'erogazione delle prestazioni è sospesa dal momento della rilevazione della stessa, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento. L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione o nel caso che sia stata concordata con il Consiglio di Amministrazione una pianificazione di pagamento dei contributi dovuti.

Art. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'Esercizio Finanziario del Fondo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto dell'Esercizio Finanziario, unitamente a una Relazione del Consiglio di Amministrazione, chiuso al 31 dicembre è approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno successivo.
3. Il rendiconto e la relazione di cui al precedente comma 2., unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, sono depositati presso la sede del Fondo a disposizione degli Associati soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

Art. 11 ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo.
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente ed il Vice Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale.

Art. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Fondo. È composta da tutti gli Associati di cui all'Art. 3 comma 1 punto d) presente Statuto, in regola con il versamento delle quote sociali. In caso di decesso del lavoratore, il coniuge/convivente subentra a comporre l'Assemblea fatto salvo il proseguimento dell'iscrizione come stabilito dal vigente Regolamento. Le imprese sono rappresentate da persona appositamente delegata.
2. L'Assemblea è straordinaria e ordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - a) Indirizzo generale del Fondo
 - b) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal vigente Regolamento;
 - c) Approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario;
 - d) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del compenso ad esso spettante previa proposta ai sensi dell' Art. 17-comma 1 presente Statuto.
 - e) Ogni altro argomento demandato dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci.
4. L'Assemblea straordinaria, per il tramite del C.d.A. delibera su:
 - a) Modificazioni del presente Statuto;
 - b) Scioglimento anticipato del Fondo;
 - c) Operazioni di fusione o accorpamento con altri enti simili in conformità all'Art.2 comma 7 presente Statuto.

Art. 13 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Le Assemblee ordinaria e straordinaria dovranno essere convocate dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli Associati con lettera-avviso, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, inoltrata a mezzo @mail all'indirizzo comunicato dall'Associato all'atto dell'iscrizione e successivamente registrato nella propria "area riservata" sito web del Fondo. La lettera-avviso di convocazione andrà successivamente distribuita, con affissione cartacea, in tutte le bacheche *aziendali-sindacali*.

Ove ricorrano motivi di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, attraverso la modalità ritenuta più idonea dal C.d.A. Al Presidente spetta redigere e trasmettere la convocazione delle Assemblee. Le riunioni dell'Assemblea sono considerate altresì valide se tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference" nelle modalità consentite dalla normativa vigente.

2. La convocazione delle Assemblee deve prevedere il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della eventuale seconda convocazione. Le adunanze si svolgono, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in altra sede più idonea. Ove il Consiglio lo ritenesse necessario le adunanze delle Assemblee potranno essere convocate in luoghi diversi da quello della sede del Fondo, purché nel Comune di Ravenna o in Comune limitrofo, salvo il caso di svolgimento attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference".
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del presente Statuto o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
4. Il Presidente del Fondo dovrà comunque provvedere alla convocazione delle Assemblee quando ne facciano contemporanea richiesta:
 - a) almeno 1/3 dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) almeno due componenti il Collegio Sindacale.
 - c) almeno 1/10 decimo del numero complessivo degli Associati risultanti iscritti alla data della richiesta.
5. I richiedenti di cui ai punti b) e c) dovranno motivare per iscritto, tramite lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, le ragioni della convocazione e gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire secondo le modalità di cui ai precedenti commi ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza del 50%+1 degli Associati risultanti iscritti alla data fissata dell'adunanza e, in seconda convocazione, qualunque sia la presenza degli Associati. Le delibere sono adottate con voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti.
7. Le delibere per accorpamento, fusione e scioglimento del Fondo e la conseguente devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata composta da almeno 2/3 dei presenti.
8. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente Fondo o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in ulteriore caso di assenza, da un componente dell'Assemblea dalla stessa designato, che provvederà a nominare un segretario, anche non Associato e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non Associati.
9. Sia per l'Assemblea ordinaria che straordinaria, la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
10. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega assegnata per iscritto ad altro Associato che non sia membro del Consiglio di Amministrazione. Ogni Associato non può avere più di una delega. Le deleghe sono trattenute agli atti dell'Assemblea.
11. Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
12. Delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
 - a) 6 (sei) consiglieri eletti dai lavoratori Associati al Fondo;
 - b) 2 (due) consiglieri designati dalle Imprese Associate di cui all'Art. 1 presente Statuto;
 - c) 3 (tre) consiglieri designati dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'Art.1 del presente Statuto.I componenti restano in carica cinque anni e, in ogni caso, fino alla rielezione e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Ogni singolo componente può essere sempre rieletto / nominato. La carica di amministratore è assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico ricoperto.
2. Tutti i membri candidati scelti per essere eletti o nominati nel Consiglio di Amministrazione devono essere Associati al Fondo, in regola con il versamento dei propri contributi.
3. Il Regolamento prevede modalità e termini per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle elezioni.
4. Risultano eletti i primi sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali; in caso di parità verrà effettuato immediatamente un ballottaggio.
5. In mancanza di parziale designazione dei membri di cui al comma 1, lett. b) e c), il Consiglio di Amministrazione è comunque regolarmente costituito e può operare secondo le norme del presente Statuto.
6. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n°211 del 14-01-1997 Ministero del Lavoro. Non possono comporre o essere nominati e -se eletti o nominati- decadono dal loro ufficio:
 - a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) coloro che siano titolari di ditte o rivestano incarichi di amministratore o ruoli dirigenziali in enti, società, imprese che abbiano rapporti patrimoniali con l'associazione o che comunque determinino conflitto di interessi con la stessa;
 - c) coloro che ricoprono cariche di prima responsabilità di segreteria di Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
7. Ultime le elezioni di rinnovo delle cariche e le successive nomine aziendali e sindacali previste, il primo degli eletti risultante dallo scrutinio di voto convocherà la prima seduta del rinnovato Consiglio, con le modalità di cui al successivo articolo del presente Statuto. Nella stessa seduta saranno eletti, a scrutinio segreto o per voto palese ed in modo individuale, il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo.
8. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri durante l'esercizio di incarico, subentrano a questi, nel caso dei consiglieri eletti, i primi dei non eletti. Nel caso dei consiglieri di nomina (aziendale e/o sindacale), questi saranno tempestivamente surrogati dalle aziende e/o organizzazioni che li hanno nominati. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio, previa informazione e consultazione delle Rappresentanze Sindacali Territoriali e con le modalità previste dal vigente Regolamento. Qualora le dimissioni riguardino il Presidente o il Vice Presidente, il C.d.A. provvederà alla nuova nomina.

Art. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito di poteri, ordinari e straordinari, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riserva all'Assemblea. In particolare, delibera:
 - a) Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - b) Convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - c) Sull'organizzazione e la gestione del Fondo, delineando la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;
 - d) Predisporre, approva e modifica, con la maggioranza dei presenti, il Regolamento del Fondo;
 - e) In relazione alla situazione economico-finanziaria, sull'adeguamento e/o revisione del Tariffario-Nomenclatore.
 - f) Sul Rendiconto dell'Esercizio Finanziario chiuso al 31/12 di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) Sull'Esercizio Finanziario Preventivo;
 - h) Sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
 - i) Sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva, anche al fine di garantire la necessaria liquidità dell'esercizio ordinario del Fondo atta a garantire i previsti rimborsi sanitari e le erogazioni socio-assistenziali agli Associati;
 - j) Sull'ammontare dei contributi, se non già definiti dalle fonti istitutive sindacali;
 - k) Sul tipo e ammontare delle prestazioni nonché sulle modalità della loro gestione, anche tramite la stipula di convenzioni con istituti di cura / centri sanitari, polizze assicurative collettive.
 - l) Sulle modifiche allo Statuto che eventualmente si individuino necessarie, anche a seguito della sopravvenienza di conflitti contrastanti la vigente normativa vigente, di fonti secondarie o delle Fonti Istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa stessa.
 - m) Su qualsiasi altro argomento riguardante il Fondo che venga proposto dal Presidente o da un consigliere e per quanto stabilito e previsto dal vigente Regolamento.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ciò sia richiesto da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione contenente il luogo, data / ora e ordine del giorno, deve essere effettuata con lettera, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico idoneo, da inviare ai componenti il Consiglio e ai componenti il Collegio Sindacale con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di riunione. In caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.
3. Le sedute del C.d.A. sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal componente più anziano del Consiglio e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Di ogni seduta del verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dal Presidente, anche tra i non Associati. I partecipanti alla seduta, Consiglieri e membri del Collegio Sindacale, sottoscriveranno il foglio di presenza messo agli atti nel verbale di seduta unitamente ad ogni altra documentazione ritenuta di stretta pertinenza di cui all'O.d.G.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive nello stesso esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

6. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che possa avere un personale, o per conto di terzi, coinvolgimento in una determinata operazione sociale astenendosi dal partecipare alla votazione della relativa delibera.
7. Il Consiglio può avvalersi dell'opera di commissioni di lavoro e dell'attività di esperti, soci o non soci, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, i Rappresentanti Sindacali delle aziende associate, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione.

Art. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione scelti fra i suoi componenti.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Cura la gestione ordinaria del Fondo, convoca e presiede le riunioni del C.d.A. e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dello stesso; tiene i rapporti con le Organizzazioni Sindacali e le aziende Associate nonché, salvo diversa delega del C.d.A., con gli organismi esterni. Svolge ogni altro compito previsto dal vigente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di prolungata assenza o impedimento fisico del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
4. Il Presidente, nei casi di particolare necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione utile.
5. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica come gli altri componenti il C.d.A.

Art. 17 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi di cui 1 (uno) Presidente:
 - a) 1(uno) membro effettivo è nominato dalle Imprese Associate e 1(uno) membro effettivo è nominato dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'Art. 1 comma 2 presente Statuto;
 - b) La nomina del Presidente e del compenso ad esso spettante è proposta dai membri effettivi del Collegio Sindacale di cui al paragrafo sopra e sarà formalmente accertata con seduta del Consiglio di Amministrazione ove verrà fissata la data di convocazione dell'Assemblea degli Associati per l'approvazione della nomina.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere scelto fra gli iscritti nell'Albo dei revisori Contabili o negli Albi Professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
3. Devono essere nominati anche 2 (due) sindaci supplenti, di cui 1 (uno) dalle Imprese Associate e 1 (uno) dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'Art. 1 presente Statuto.
4. Il Collegio Sindacale dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo Collegio. Per nessun componente sussiste il limite di mandati. Ad eccezione del Presidente, i membri del Collegio ricoprono l'incarico a titolo gratuito.
5. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le norme previste dal vigente Codice civile in materia di S.p.A. in quanto applicabili.

6. Il Collegio Sindacale svolge compiti di vigilanza e verifica, in particolare:
 - a) Sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - b) Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Presenta all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto dell'Esercizio Finanziario chiuso al 31/12 di ogni anno.
 - d) Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea degli Associati;
 - e) Può richiedere agli amministratori informazioni e dettagli su ogni singolo atto di gestione;
 - f) Può effettuare in qualsiasi momento attività di ispezione e controllo della tenuta della contabilità, sia individualmente che collegialmente.
7. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Componente Effettivo del Collegio Sindacale, gli subentra il membro supplente della corrispondente categoria di nomina. Successivamente, le Imprese Associate e le Organizzazioni Sindacali di cui all'Art. 1 comma 2 presente Statuto, procederanno a nuove nomine a loro spettanti di cui al precedente comma 1.
8. Nel caso di temporaneo impedimento del Presidente, il Collegio mantiene inalterati i suoi diritti e doveri. Nel caso in cui, invece, l'impedimento diventi definitivo o, ad ogni modo, si prolunghi oltre i 6 (sei) mesi, i membri effettivi in carica dovranno con urgenza proporre un nuovo Presidente attivando così la procedura prevista dal precedente comma 1.
9. I nuovi membri del Collegio Sindacale eventualmente nominati in sostituzione dei precedenti, rimarranno in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i Membri da essi sostituiti.
10. Il Componente del Collegio Sindacale che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un esercizio finanziario a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, potrà essere considerato decaduto dall'ufficio. In tal caso si applicano i precedenti commi 7 e 8.

Art. 18 REGOLAMENTO DEL FONDO

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il Regolamento applicativo del presente Statuto. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le modalità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli iscritti e le imprese di appartenenza devono attenersi.

Art. 19 ONERI E VINCOLI SOPRAVVENUTI

1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative e/o di accordi collettivi nazionali, che impongano per gli Associati iscritti oneri aggiuntivi, riduzione delle prestazioni di copertura assicurate dal Fondo, compromettendo le finalità di scopo che hanno determinato la costituzione del Fondo fino a determinarne una sopravvenuta impossibilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione dovrà interpellare le FONTI ISTITUTIVE del Fondo e convocare l'Assemblea degli Associati.
2. Le FONTI ISTITUTIVE dovranno esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione;
3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione delle FONTI ISTITUTIVE e le conseguenti indicazioni e/o decisioni e ne dà informazione all'Assemblea;
4. Nel caso in cui le FONTI ISTITUTIVE ritengano opportuno addivenire allo scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto e modalità di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo di cui al successivo Art.20 del presente Statuto.

Art. 20 SCIoglimento del Fondo

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione conseguente a specifici accordi sindacali tra le fonti istitutive. L'Assemblea nomina, dietro proposta ed indicazioni delle Fonti Istitutive, il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.
2. Le fonti istitutive dovranno individuare le procedure operative che consentano l'utilizzo del patrimonio netto residuo, senza scopo di lucro ed esclusivamente con finalità assistenziali analoghe a quelle perseguite dal Fondo nel proprio ambito territoriale di operatività. Parere in merito da parte delle autorità di controllo verrà espresso se previsto dalle leggi vigenti. In ogni caso è escluso ogni riparto di denaro o beni tra gli associati e/o le Fonti Istitutive.

Art. 21 NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice civile e alle altre leggi vigenti in materia di associazioni e di fondi sanitari integrativi.